

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2017. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

IVA – Modalità di conferimento o revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.....	2
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del D.L. n. 119/2018.....	5
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del D.L. n. 119/2018 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche.	7
IVA - Integrazione modello IVA TR.....	8
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del D.L. n. 78/ 2010.....	9
Differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche – Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.	10



IVA – Modalità di conferimento o revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.

Con Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 5 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modulo per il conferimento o revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Il Provvedimento in esame elenca i contenuti del suddetto modulo, che deve essere composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
- una sezione per l'indicazione dei dati del delegante, dell'eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca), dei servizi il cui utilizzo si intende delegare, della scadenza della delega per i servizi di Fatturazione elettronica;
- una sezione per l'indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- una sezione per l'autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
- la descrizione dei servizi delegabili.

Il successivo punto 2.3 precisa che è stato, altresì, approvato il modulo per il conferimento o revoca delle deleghe all'utilizzo del *Cassetto fiscale delegato*, composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
- una sezione per l'indicazione dei dati del delegante, dell'eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca);
- una sezione per l'indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- una sezione per l'autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
- la descrizione del servizio delegabile.

Il successivo punto 2.6 del Documento in esame precisa, inoltre, che a decorrere dal 5 novembre 2018, data di pubblicazione del presente Provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è

possibile utilizzare il modulo pubblicato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

Nel successivo punto 3 sono elencati i servizi delegabili con la presentazione del suddetto modulo. In particolare, trattasi dei servizi di:

- a) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- b) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- c) Registrazione dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- d) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- e) Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti; la durata della stessa deve essere stabilita dal delegante entro il limite massimo di 2 anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

Il successivo punto 3.4 stabilisce che, per quanto concerne il modulo *Cassetto fiscale delegato*, il servizio è delegabile esclusivamente a favore degli intermediari, fino a un massimo di 2. La durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca.

Il punto 4 individua invece le modalità di presentazione del modulo di delega.

In particolare, il punto 4.1 stabilisce che il modulo di delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale, compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Il successivo punto 4.2 precisa che il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di *Fatturazione elettronica* attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria *area riservata*.

In alternativa, il suddetto modulo può essere consegnato all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite.

Tali dati sono trasmessi:

- entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega;
- entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.

Per l'attivazione delle deleghe conferite tramite la consegna del modulo all'intermediario, quest'ultimo utilizza un servizio di "invio massivo" o, in alternativa, una funzionalità *web* di "invio puntuale" resa disponibile nella propria *area riservata*, utilizzabile, quest'ultima, anche per la revoca di deleghe già conferite.

Al punto 4.5 del documento di prassi esaminato, è descritto il predetto servizio di "invio massivo".

In particolare, l'intermediario delegato invia all'Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica, contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe.

L'attivazione delle deleghe così comunicate è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, indicati al punto 6.1 del documento.

Per ciascuna comunicazione è rilasciata infine una ricevuta, contenente l'esito delle richieste e l'indicazione degli eventuali motivi di scarto.

Nei punti 4.5.4 e seguenti del Provvedimento esaminato vengono indicate le modalità di effettuazione dell'"invio puntuale".

In tal caso, l'intermediario delegato, tramite una funzionalità *web* resa disponibile nella propria *area riservata* a decorrere dal 30 novembre 2018, invia i dati essenziali per l'attivazione di ciascuna delega o revoca che gli è stata conferita.

Al punto 5 del Documento in esame, l'Amministrazione finanziaria stabilisce i termini di efficacia delle deleghe conferite e delle revoche.

Il successivo punto 6 elenca i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe con riferimento alla modalità di "invio massivo" e di "invio puntuale". In particolare, per l'"invio massivo", la comunicazione telematica è presentata attraverso il servizio *Entratel*.

Nella comunicazione, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede l'attivazione della delega, sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti dati:

- i servizi oggetto di delega;
- la data di scadenza della delega;
- la data di conferimento e il numero della delega;
- la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell'elenco, che l'originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
 - l'importo corrispondente al volume d'affari;
 - gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.

Infine, il punto 7 del Provvedimento analizzato indica le procedure di conservazione dei moduli di delega.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del D.L. n. 119/2018.

Con Provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 9 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'art. 2, del D.L. n. 119/2018, che prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, il punto 1 del Provvedimento esaminato stabilisce l'ambito di applicazione della definizione agevolata, che riguarda:

- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data;
- gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018 dall'Agenzia delle Entrate, per i quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti con l'Agenzia delle Entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data.

Il punto 1.5 del Provvedimento in esame precisa che sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-*quater* del D.L. n. 167/1990, compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

Il successivo punto 2, con riferimento alle somme dovute e alle modalità di versamento, prevede che sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative e interessi.

Nell'ipotesi in cui l'atto definibile non richiede il pagamento di tributi e contributi, al fine di potersi avvalere della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la propria volontà attraverso una comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio competente.

Nei successivi punti 2.2, 2.3 e 2.4 è previsto che per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione; inoltre per ogni atto da definire è richiesto un distinto modello F24 o F23.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.

Il successivo punto 2.5 si occupa delle modalità di definizione degli inviti al contraddittorio; mentre nel punto 2.6 di quelle relative alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione.

Per i primi la definizione si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018, mentre per i secondi con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.

Nell'ipotesi di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del D.L. n. 119/2018 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Con Provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 13 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'art. 2, del D.L. n. 119/2018, con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo art. 7.

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame stabilisce che alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferiti alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018 prot. n. 298724/2018, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni dettate dall'art. 7, comma 2, lettera a) e comma 3 del D.L. n. 119/2018.

In particolare, ai sensi dei successivi punti 1.2, 1.3 e 1.4, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono accedere alla definizione agevolata se nel periodo di imposta oggetto di definizione risultano iscritte nel Registro Coni.

La definizione agevolata può riguardare esclusivamente gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, relativi alle sole imposte IRES, IRAP e IVA.

La definizione agevolata non può essere richiesta se l'ammontare di ciascuna delle maggiori IRES o IRAP, indicate nell'atto da definire, è superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta.

Il successivo punto 2 evidenzia le modalità operative della definizione agevolata in parola che si perfeziona con il versamento di un importo pari alla metà delle maggiori IRES e IRAP e al totale della maggiore IVA indicata nell'atto.

Inoltre, andranno corrisposti il 5 per cento delle sanzioni irrogate ed il 5 per cento degli interessi dovuti, con esclusione degli eventuali accessori, quali le spese di notifica.

La procedura si perfeziona con il versamento del dovuto in unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.

Se l'atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per avvalersi della procedura, occorre manifestare la volontà tramite comunicazione in carta libera, da produrre all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto

per il versamento per ciascun procedimento. Sono ammesse la presentazione diretta, tramite raccomandata A/R o via posta elettronica certificata.

IVA - Integrazione modello IVA TR.

Con Risoluzione 14 novembre 2018, n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere in merito alla consulenza giuridica richiesta sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014 e nella circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 in tema di integrazione del modello IVA TR, necessario per l’ottenimento del rimborso dell’eccedenza a credito IVA maturata nel corso di ciascun trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione.

In particolare, l’istante ha chiesto entro quali termini è possibile presentare un modello IVA TR integrativo volto alla rettifica/integrazione, non già degli importi esposti e/o della somma chiesta a rimborso, ma dei soli dati esposti nel quadro TD del predetto modello.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la finalità del modello in esame e la normativa in materia, ha richiamato la Risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014, nella quale è stata ammessa la possibilità di integrare o rettificare il modello IVA TR tramite l’invio di un modello integrativo, al fine di mutare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, ponendo quale limite temporale a tale scelta la data in cui viene “effettivamente” trasmessa la dichiarazione IVA annuale.

Successivamente è intervenuta la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 che ha ribadito come il mutamento di destinazione possa avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, e a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito indicato nel modello.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso che l’integrazione/rettifica del modello IVA TR può avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il diverso termine previsto per l’invio della dichiarazione IVA annuale, ovviamente sempre che l’eccedenza a credito non sia stata già rimborsata o compensata; con l’ulteriore precisazione, da parte dell’Amministrazione fiscale, che l’integrazione o correzione degli elementi in argomento non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo che, relativamente al visto di conformità si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello IVA TR carente del visto.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del D.L. n. 78/ 2010.

Con Provvedimento del 23 novembre 2018, prot. n. 314644/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti medesimi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare trattasi dei contribuenti in relazione ai quali, per il trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta nessuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili una serie di informazioni al fine di consentire al contribuente, dopo aver valutato la correttezza dei dati in possesso della stessa Agenzia, di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Nel successivo punto 2 vengono definite le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni elencate.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria trasmette una comunicazione agli indirizzi PEC dei contribuenti, ferma restando la possibilità di poter consultare le informazioni così inviate all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".

Il punto 3 del Documento in esame stabilisce che, con le medesime modalità di comunicazione sopra evidenziate, il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il successivo punto 4 stabilisce che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, nel punto 5 vengono indicate le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le relative violazioni.

In particolare, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli

errori o le omissioni eventualmente commessi attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche – Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Con Provvedimento del 29 novembre 2018, prot. n. 322169/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche.

In particolare, con l'esaminato Provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, viene stabilito che le fatture elettroniche e le note di variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018 sono trasmesse al Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, entro il giorno 4 dicembre 2018.